



*Istituto Superiore di Sanità*

***Bonifiche***  
***ACCORDI DI PROGRAMMA,***  
***TRANSAZIONI E DANNO AMBIENTALE***

***Dott.ssa Loredana Musmeci***

***Direttore Dipartimento Ambiente e Prevenzione Primaria***

# Introduzione

Il Dlgs 152/2006 e s.m.i. all'art. 246 detta regole per gli "ACCORDI DI PROGRAMMA" (AdP):

1) I soggetti obbligati ed i soggetti interessati hanno il diritto di definire tempi e modi della bonifica tramite AdP, da stipulare entro 6 mesi dall'approvazione del documento di Analisi di Rischio (con le amministrazioni competenti).

2) I soggetti tenuti a provvedere alla bonifica di una pluralità di siti in più Regioni, anche in questo caso tempi e modi della bonifica possono essere regolati tramite AdP, da stipulare entro 12 mesi dall'approvazione del documento di Analisi di Rischio (con le regioni interessate).

3) I soggetti tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio regionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo SIN, tempi e modi della bonifica possono essere definiti in un AdP da stipulare entro 18 mesi dall'approvazione del documento di Analisi di Rischio (con il MATT, Min Salute, Min Attività produttive e Conferenza Stato-Regioni).

# Introduzione

Anche l'art. 252 bis "Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale" prevede specifici ACCORDI DI PROGRAMMA, ma di fatto tale articolo ad oggi non ha trovato applicazione.

# Introduzione

Gli ACCORDI DI PROGRAMMA sono uno strumento importante, che tende a facilitare le operazioni di bonifica, fissando i criteri principali a cui questa deve ispirarsi, sia per i suoli che per le acque.

Fino ad oggi sono stati stipulati AdP per alcuni SIN (Brindisi, Napoli Orientale, Mantova, Priolo ec.), che prevedono sia prescrizioni a carattere generale (simili per tutti i SIN dove sono stati stipulati), e sia prescrizioni a carattere sito specifico.

# Introduzione

Prescrizioni a carattere generale, simili per tutti i SIN dove sono stati stipulati AdP :

- Predisposizione da parte di ISS e ISPRA del “Piano di caratterizzazione”;
- Se l'ARPA competente non può effettuare la validazione dei dati di caratterizzazione, interviene ISS e/o ISPRA con modalità non necessariamente analitiche;
- L'ARPA competente per territorio e ISPRA definiscono il “valore del fondo naturale”;
- Per le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica il MATT si avvarrà della collaborazione di ISPRA, ISS e ARPA competente per territorio;
- Normalmente sono previsti anche “STUDI EPIDEMIOLOGICI”
- Viene effettuata una valutazione e stima economica del danno ambientale

# La direttiva 2004/35/CE

La direttiva definisce DANNO:

“Qualsiasi azione, o combinazione di azioni dirette a riparare, risanare, sostituire o acquisire l'equivalente delle risorse e dei servizi naturali danneggiati”

Essa comprende il ripristino in senso stretto e la creazione di risorse/servizi naturali in sostituzione di quelli danneggiati o , comunque, la compensazione economica della perdita temporanea di risorse/servizi in attesa del ripristino.



Pertanto andranno attribuiti un valore alle risorse e servizi naturali danneggiati, considerando sia l'uso diretto che indiretto

**ART. 300**  
**(Danno ambientale)**

1. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
  - a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;

**ART. 300**  
**(Danno ambientale)**

- b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva;**
- c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;**
- d)**  
**al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.**


## **ART. 301**

### **(attuazione del principio di precauzione)**

- 1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.**
- 2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a sèguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.**
- 3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.**

## ***Dlgs 152/2006 PARTE - VI***

**Pertanto è stato introdotto nella disciplina sul risarcimento del danno ambientale anche il:**



**CRITERIO DELLA VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA SALUTE UMANA**